



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 92 del 29 Ottobre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 settembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento

NEL PROCEDIMENTO

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 5 settembre 2024 (Prot. 6011/1090 pfi 23-24/PM/vdb-ag), nei confronti dei sotto elencati deferiti:

- 1) sig. **Giuseppe Nicola Di Martino**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Maracanà San Severo (oggi A.S.D. Soccer Stornara) per rispondere: a) della violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Maracanà San Severo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Pasquale Ciccorelli, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Maracanà San Severo, alla gara A.S.D. Top Player Minervino - A.S.D. Maracanà San Severo del 7.4.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, utilizzando il nominativo del calciatore Antonio Villani, indicato in distinta di gara al numero 8; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito al sig. Pasquale Ciccorelli di svolgere attività sportiva, privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Top Player Minervino - A.S.D. Maracanà San Severo del 7.4.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Maracanà San Severo, nella quale è indicato al n. 8 il nominativo del calciatore Antonio Donato Villani, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il Pasquale Ciccorelli, non tesserato;
- 2) sig. **Pasquale Ciccorelli**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Maracanà San Severo (oggi A.S.D. Soccer Stornara); della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1 e dall'art. 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Maracanà San Severo, alla gara A.S.D. Top Player Minervino - A.S.D. Maracanà San Severo del 7.4.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici, ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra citato, utilizzando il nominativo del calciatore Antonio Donato Villani, indicato nella distinta di gara al numero 8;
- 3) società **A.S.D. Soccer Stornara** (sorta dalla fusione tra le società A.S.D. Soccer Stornara – matricola 953971 ed A.S.D. Maracanà San Severo - matricola 953240) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Nicola Di Martino e Pasquale Ciccorelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

FATTO

Con atto del 5 settembre 2024, trasmesso a tutti gli incolpati sopra elencati - nonché al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, al Presidente e al Segretario Generale della F.I.G.C. - che qui, per motivi di sintesi, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1090 pfi 23-24, avente ad oggetto: *“Accertamenti in merito allo schieramento da parte della società Maracanà San Severo di un calciatore in posizione irregolare indicato in distinta con altro nome, nel corso della gara contro la società Minervino del 7.4.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria”*, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 25 luglio 2024 (prot. 2332/1090 pfi 23 24/PM/vdb), vista la nota inviata all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione della Indagini dalla società A.S.D. Soccer Stornara, con la quale si rendeva nota l'intervenuta fusione tra la società A.S.D. Maracanà San Severo e la società A.S.D. Soccer Stornara, rilevato che in data 24.7.2024 era stata approvata la fusione tra la società A.S.D. Maracanà San Severo e la società A.S.D. Soccer Stornara, a seguito della quale proseguiva l'attività sportiva la società A.S.D. Soccer Stornara (numero di matricola 962955), ai sensi dell'art. 125 del C.G.S. ha deferito innanzi a questo Tribunale i soggetti e la società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente ed integralmente riportate.

All'udienza del 30 settembre 2024 sono intervenuti l'Avv. Francesco Ronchi, in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Vito Posilipo, in rappresentanza della società A.S.D. Soccer Stornara, su delega del Presidente sig. Sebastiano Posilipo. Nessuno è comparso per gli incolpati Di Martino e Ciccorelli.

Riassunti i termini del procedimento dal relatore designato l'Avv. Ronchi, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi preliminarmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto di comminare a carico dei sigg. De Martino Giuseppe Nicola e Ciccorelli Pasquale la sanzione dell'inibizione per tre mesi. Ha, quindi, comunicato di aver raggiunto con la società A.S.D. SOCCER STORNARA un accordo di patteggiamento ex art. 127 C.G.S., concordando la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025 - nonché l'ammenda di € 200,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio prende atto dell'accordo intervenuto tra la Procura Federale e la A.S.D. SOCCER STORNARA, così come rappresentata, ai sensi dell'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti nonché congrua la dosimetria sanzionatoria.

Devono, poi, essere accolte le ulteriori richieste della Procura Federale, formulate a carico dei sigg. Di Martino e Ciccorelli, in ragione della piena sussistenza degli elementi di censura nella condotta dei deferiti, rilevanti in funzione dell'accertamento della loro responsabilità rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1 - nonché del disposto dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, come indicato nei capi di incolpazione, anche in relazione alla mancata osservanza delle Norme Organizzative Interne Federali.

Pertanto, così come rilevato dalla Procura Federale Interregionale, non vi è dubbio alcuno in merito alla ricostruzione fattuale degli eventi, mentre sul piano disciplinare è del tutto acclarata la violazione sia dei principi di lealtà, correttezza e probità - il rispetto dei quali è imposto dall'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva - sia dei doveri in materia di tesseramento di calciatori - che impongono il rispetto delle disposizioni federali e dei regolamenti della Leghe (art. 32, comma 2 C.G.S.).

Dagli atti di indagine, infatti, è emerso con assoluta chiarezza che il sig. Pasquale Ciccorelli, ha partecipato in posizione irregolare - poiché non tesserato nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Maracanà San Severo - nella gara A.S.D. Top Player Minervino / A.S.D. Maracanà San Severo del 7 aprile 2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, utilizzando il nominativo del calciatore Antonio Donato Villani, indicato in distinta di gara al numero 8, il quale non ha mai preso parte alla medesima.

Di tanto è chiamato a rispondere anche il sig. Giuseppe Nicola Di Martino - all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Maracanà San Severo (oggi, a seguito dell'intervenuta fusione, A.S.D. SOCCER STORNARA) - in quanto responsabile della violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società, nonché dell'osservanza delle disposizioni federali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139, comma 2 del C.G.S., provvedendo definitivamente

DELIBERA

- 1) di prendere atto che la società A.S.D. Soccer Stornara si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – quantificando le sanzioni in un'ammenda di € 200,00 e nella penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025;
- 2) ai sensi dell'art. 127 comma 3 C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, di dichiarare l'efficacia di tale accordo e, pertanto, di comminare alla società A.S.D. Soccer Stornara l'ammenda di € 200,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025;
- 3) di comminare al sig. Di Martino Giuseppe Nicola l'inibizione per mesi 3;
- 4) di comminare al sig. Ciccorelli Pasquale l'inibizione per mesi 3;

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 29 Ottobre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Antonio Contaldi (componente), dell'Avv. Livio Costantino (componente) e del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) nella riunione del 28 ottobre 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

Con nota prot. 9347/1218pfi 23-24/PM/mf il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC:

- 1) il sig. **Angelo Viggiano**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lucera Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 12 dicembre 2023 sino al termine della stagione sportiva 2023 - 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata - militante nel girone A del campionato Juniores Regionali Under 19 - ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, dal 12 dicembre 2023 sino al termine della stagione sportiva 2023 – 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone A del campionato Juniores Regionali Under 19 al sig. Affatato Francesco Paolo, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore, di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- 2) il sig. **Affatato Francesco Paolo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Lucera Calcio per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 12 dicembre 2023 sino al termine della stagione sportiva 2023 – 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Lucera Calcio, militante nel girone A del campionato Juniores Regionali Under 19, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

FASE ISTRUTTORIA

Emerge documentalmente dagli atti che il dirigente Affatato Francesco Paolo ha svolto le funzioni di allenatore della rappresentativa under 19 della ASD Lucera Calcio, dal momento in cui si è dimesso il sig. Totaro Giuseppe e fino alla conclusione della stagione sportiva 2023/2024.

Quanto sopra nella consapevolezza che il citato dirigente non era in possesso della prescritta abilitazione UEFA, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della su indicata rappresentativa.

Tali circostanze sono state confessate dal sig. Affatato Francesco Paolo e dal sig. Di Caterina Antonio (all'epoca dei fatti amministratore delegato della ASD Lucera Calcio) durante le audizioni espletate dalla Procura Federale Interregionale.

È emerso altresì documentalmente che, in ragione di quanto sopra, la ASD Lucera Calcio abbia concordato con la Procura Federale Interregionale l'irrogazione di un'ammenda di € 400,00, ai sensi dell'art. 126 CGS.

IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 23/10/2024 l'Avv. Raffale Di Ponzio - in rappresentanza della Procura Federale - ha chiesto di comminare l'inibizione per mesi 6 al tesserato Affatato Francesco Paolo e l'inibizione per mesi 6 al tesserato Viggiano Angelo.

Il Collegio rileva che le violazioni codicistiche sono state documentalmente confessate dagli interessati nella fase istruttoria e, conseguentemente, la ASD Lucera Calcio ha ritenuto di patteggiare preventivamente la pena ex art. 126 CGS.

Risulta palesemente censurabile il contegno dei soggetti odiernamente deferiti che, pur consapevoli della loro colpevolezza, non hanno ritenuto di concordare la pena dimidiata con la Procura – ex art. 127 CGS – né si sono costituiti nel presente procedimento, per offrire al Collegio elementi a loro discolpa.

In ragione di quanto sopra il Collegio ritiene di aderire alla dosimetria sanzionatoria proposta dalla Procura Federale Interregionale.

Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia, assolto l'obbligo di motivazione

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato Affatato Francesco Paolo l'inibizione per mesi 6;
- 2) di comminare al tesserato Viggiano Angelo l'inibizione per mesi 6.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 29 Ottobre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/10/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci